



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Determinazione del Sindaco n° 15 del 14/12/2020

OGGETTO: NOMINA ESPERTO DEL SINDACO - ART. 14 L.R. N.7/1992 E SS.MM.II.

IL SINDACO

Considerato che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico, imprenditoriale e culturale;

Atteso che:

- ai sensi dell'alt. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della l.r. 26/1993, dell'alt. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale, con il solo obbligo di dettagliata motivazione per il caso che l'incarico sia conferito a soggetto non provvisto di laurea. Ciò in considerazione del fatto che la normativa regionale, in virtù della diretta responsabilità politica del Sindaco verso i cittadini e, quindi, dell'onere di esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'ente-comunità, consente allo stesso di nominare esperti di sua fiducia;
- ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità; • detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;
- ai sensi del comma 2, lettera b), del citato art. 14, il numero di incarichi di cui al comma 1, nei Comuni di dimensione demografica fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a 2;
- a oggi non sono stati conferiti incarichi di Esperto del Sindaco;

Rilevato che la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);

Atteso che la Corte dei Conti - Sezione Reg. Sicilia - con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR aveva escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 l.r. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione, precisando, altresì, anche in successive decisioni, che *“gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR.ICONS.)”* ;

Dato atto che :

- a) la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);
- b) la Corte dei Conti -Sezione Reg. Sicilia - con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 l.r. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010,

convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione.

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, la successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/2008, e da ultimo la decisione n. 38/A/2018 della Corte dei Conti per la Regione Sicilia – Sezione Appello, dalle quali emerge come il Giudice Contabile ritenga come:

- a) si è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "*regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative*";
- b) il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
- c) vi sia differenza ontologica tra le "*collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità*" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;

Atteso che:

- l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008), così come disposto da Corte dei Conti, con deliberazione n. 29/08;
- la Corte Cost., con sentenza n. 139/12 ha disposto che i tagli previsti dal legislatore ai sensi dell'art. 6, d.l. 78/10, non operano per gli Enti locali in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, determinando soltanto il volume complessivo delle riduzioni da effettuare. Ogni Ente, dunque, ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle, senza sottostare a vincoli specifici;
- ciononostante, con successiva delibera n. 19/2013, una sezione della Corte dei Conti ha ritenuto che anche le spese per incarichi di esperto del Sindaco soggiacciono ai limiti di spesa introdotti dall'art. 6, d.l. 78/2010;
- deve precisarsi, però, al riguardo, come la riduzione applicabile all'incarico oggetto della presente determina deve individuarsi in quella disposta dall'art. 6, d.l. 78/2010, comma III, in virtù della natura dell'incarico afferente esclusivamente ad attività di indirizzo e direzione; in tal senso già Corte d'Appello Palermo, II Sez. Penale, 4.12.2014, n. 49211, secondo la quale "*Nel caso delle nomine degli esperti del sindaco nell'ordinamento degli enti locali in Sicilia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, co. 6 e 6 bis, d.lgs. 165/01 s.m.i., le quali, invece, attengono agli incarichi esterni che possono essere conferiti dall'Amministrazione comunale. Ne discende, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, che la disciplina del conferimento degli incarichi di esperto di cui all'art. 14 della citata lr. 1992 va rinvenuta nella specifica normativa regionale*";
- il compenso pattuito per l'espletamento dell'incarico rientra nei suindicati parametri, essendo anche inferiore, a seguito di espressa rinuncia del professionista, manifestata con la sottoscrizione del disciplinare d'incarico, a quanto a lui dovuto secondo i parametri di legge;
- l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario e che, in ogni caso, il Comune è carente di figure professionali con elevata competenza nelle materie oggetto del presente incarico;
- ciononostante, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in materia di contabilità degli enti locali e di elaborazione e redazione di tutti i documenti contabili necessari per la conclusione della procedura di approvazione Bilancio 2020-2022 e Bilancio consolidato 2019 ;

Ritenuto che in relazione alle attività sopra individuate, dopo ampia e attenta valutazione e dopo aver esaminato il curriculum vitae, acquisito al protocollo generale di questo Ente, si individua nel Dott. Gaetano Oliva, P.zza Cavour n. 21 - Catania – Cod. Fisc. LVOGTN61P21F158P, il soggetto competente e titolare della professionalità e delle esperienze necessarie per lo svolgimento dell'incarico de quo;

Dato atto che:

- l'apporto del suindicato, nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate, che hanno incontrato il favore dell'Elettorato ;

- la soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della norma (art. 6 comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "*valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni*", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso in questione, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione;
- l'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 prevede che agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo annuo inferiore a quello derivante dall'applicazione del compenso previsto dall'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7, così come anche ridotto ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. 78/00, e ciò per espressa rinuncia dell'esperto nominato;
- il compenso mensile al netto delle ritenute fiscali, se dovute, è fissato in euro 2.200,00 oltre contributi previdenziali, a carico dell'Ente, ove dovuti, da corrispondersi mensilmente con elaborazione di regolare cedolino paga;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui all'allegato disciplinare d'incarico;

Considerato che:

- è rispettato il divieto di cui all'art. 6 della l.r. 12-11-1996, n. 41 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare annualmente allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, segnalando eventuali criticità e ragioni che possano eventualmente ostare al raggiungimento degli obiettivi, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;
- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
- ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate il suddetto professionista potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, utilizzare strumenti e beni comunali e avere ampio accesso ai locali comunali, ai documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti, nonché si avvale di un proprio collaboratore, individuato nel Dott. Oliva Gaetano, il quale s'intende, anch'egli, autorizzato a richiedere la collaborazione degli organi burocratici, utilizzare strumenti e beni comunali e avere ampio accesso ai locali comunali, ai documenti e atti, rimanendo ogni forma e termine di disciplina del rapporto di collaborazione quale intercorrente, unicamente ed esclusivamente, fra i due soggetti ;
- è obbligato al segreto professionale in ordine alle informazioni, fatti, dati di cui verrà in possesso e a conoscenza nello svolgimento dell'incarico;
- il compenso pattuito, essendo inferiore a quello previsto per legge, è da intendersi convenuto in via derogatoria rispetto alla normativa di riferimento sopracitata, giacché l'esperto, con la sottoscrizione del disciplinare d'incarico dichiara di rendere, così come rende per iscritto, la rinuncia alla differenza di trattamento economico, dando ampia liberatoria di non aver null'altro a pretendere e/o avere nei confronti dell'Ente, rispetto a quanto qui pattuito;
- il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, piuttosto prestazione d'opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile, all'uopo regolamentato con il disciplinare d'incarico allegato alla presente;
- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 dpr 445/00 ss.mm.ii. da parte del suindicato professionista, nella quale sono contenute le dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire ex art. 53, co. 14, d.lgs. 165/01 ss.mm.ii., nonché l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, co. 49 e 50, l. 190/12, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- la L.R.n. 7/1992e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- l'art. 6, co. 3, d.l. 78/2010 .

DECRETA

1. di nominare il Dott. Gaetano Oliva, P.zza Cavour n. 21 - Catania – Cod. Fisc. LVOG61P21F158P esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L.R. n.7/1992, e ss.mm.ii con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico e fino al 31 dicembre 2020, salvo rinnovo, relativamente ai compiti di indirizzo e programmazione in materia di contabilità degli enti locali e di dissesto finanziario, ivi compresa la materia dell'elaborazione e redazione di tutti i documenti contabili necessari per la conclusione della procedura di dissesto finanziario entro l'anno solare 2019 ;
2. di dare atto che:

- a. il presente incarico è a tempo determinato, con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico e sino al 31.12.2019, salvo rinnovo ;
 - b. il compenso mensile al netto delle ritenute fiscali, se dovute, è fissato in euro 2.200,00 oltre contributi previdenziali, a carico dell'Ente, ove dovuti, da corrisponderli mensilmente con elaborazione di regolare cedolino paga;
 - c. il compenso mensile, inferiore alla misura stabilita dalla norma in materia relativa al trattamento economico globale attribuito alla 2° qualifica dirigenziale, è da intendersi dunque convenuto dalle due parti in via derogatoria rispetto alla norma sopracitata;
 - d. l'esperto incaricato è obbligato a relazionare con cadenza annuale allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;
 - e. l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
 - f. è rispettato il divieto di cui all'art. 6 della l.r. 12-11-1996, n. 41 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
 - g. il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;
 - h. il presente incarico di esperto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);
 - i. la superiore spesa annua è esclusa dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 (Corte dei Conti Sez. Reg. Sicilia, deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR);
 - j. l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
 - k. l'incaricato ed il suo collaboratore per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, gli strumenti e mezzi gli ausili di lavoro ed autoveicoli dell'Ente e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale;
3. di dare atto che :
- la spesa trova la necessaria copertura nella missione 01, programma 03, titolo I bilancio previsione 2019 – 2021 – gestione provvisoria 2020;
 - l'efficacia dell'incarico decorre dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico, completo di indicazione e generalità del soggetto percettore, della ragione dell'incarico, dell'ammontare erogato e del richiamo dell'odierno decreto;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore competente di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la determinazione dell'impegno di spesa e le relative liquidazioni e la sottoscrizione del disciplinare;
5. di approvare l'allegato disciplinare d'incarico, nel quale sono contenute ulteriori notazioni di dettaglio circa le modalità di svolgimento dell'incarico;
6. di dare atto che ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate il suddetto professionista è autorizzato:
- a richiedere la collaborazione degli organi burocratici, utilizzare strumenti e beni comunali e avere ampio accesso ai locali comunali, ai documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
 - ad avvalersi del supporto del proprio collaboratore Dott. Oliva Gaetano, il quale s'intende, anch'egli, autorizzato a richiedere la collaborazione degli organi burocratici, utilizzare strumenti e beni comunali e avere ampio accesso ai locali comunali, ai documenti e atti, rimanendo ogni forma e termine di disciplina del rapporto di collaborazione quale intercorrente, unicamente ed esclusivamente, fra i due soggetti ;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune, inserito nella relativa raccolta e registrato, nonché sul sito web del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente e comunicato, nonché l'invio di copia del presente provvedimento all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, ai Responsabili delle aree .

Biancavilla, 14/12/2020

Il Sindaco
BONANNO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale